

**STATUTO**  
**SEZIONE PPD E GENERAZIONE GIOVANI**  
**DELLA SEZIONE DEL COMUNE DI BELLINZONA**

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

**Art. 1 Denominazione, sede e scopo**

Con la denominazione di “Sezione PPD e Generazioni Giovani di Bellinzona” (in seguito, solo Sezione) è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (CC), con sede a Bellinzona e recapito presso il Presidente.

La Sezione persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale (Partito popolare democratico) e federale (Alleanza del Centro) e difende gli interessi della comunità di Bellinzona nel rispetto dei principi della *libertà*, della *solidarietà* e della *responsabilità* definiti dal Partito cantonale e federale.

Essa è integrata nell’organizzazione distrettuale nonché cantonale, delle quali riconosce gli Statuti e i regolamenti.

**Art. 2 Appartenenza**

Possono aderire alla Sezione tutti i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Bellinzona e i suoi cittadini originari domiciliati all’estero, purché abbiano almeno 16 anni d’età e condividano gli ideali e i principi del Partito.

I cittadini stranieri di almeno 16 anni d’età, che pure devono condividere gli ideali e i principi del Partito, possono partecipare all’attività della Sezione.

**Art. 3 Organi**

1. Gli organi della Sezione sono:

- L’Assemblea.
- Il Comitato.
- l’Ufficio presidenziale.
- Le Assemblee delle Sottosezioni.
- I Comitati delle Sottosezioni.
- L’Ufficio di revisione.
- Il Gruppo in Consiglio Comunale.

2. La Sezione si suddivide in Sottosezioni (corrispondenti ognuna a uno o più quartieri). Le Sottosezioni hanno uno Statuto e un’organizzazione propri che vanno approvati dal Comitato di Sezione. La loro organizzazione, sempre che approvata dal Comitato di Sezione, può differire da quella indicata al capoverso 1 che precede.

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

3. Con l'approvazione dell'Assemblea sezionale più quartieri possono costituire un'unica Assemblea.
4. Il Partito promuove, negli organi sezionali, un'adeguata presenza di genere e di età e di componenti dei vari settori della società, tenendo conto dell'interesse e delle competenze specifiche per la carica prevista.

**Art. 4 L'Assemblea sezionale**

1. L'Assemblea comprende tutti gli aderenti al Partito ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto. Gli aderenti alle Sottosezioni sono automaticamente aderenti all'Assemblea sezionale.
2. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - a) l'esame e l'approvazione dell'attività, dell'indirizzo politico e dei conti della Sezione;
  - b) la nomina del Presidente della Sezione; dei membri di Comitato che non ne fanno parte di diritto e dell'Ufficio di revisione;
  - c) l'adozione e la modifica dello Statuto;
  - d) la decisione circa lo scioglimento della Sezione, l'aggregazione con altre sezioni e l'aggregazione fra sezioni di quartiere;
  - e) la designazione, su proposta delle Sottosezioni, dei candidati al Municipio e al Consiglio comunale;
  - f) la proposta di eventuali candidati alle cariche distrettuali, cantonali e federali del Partito;
  - g) la nomina dei delegati all'Assemblea distrettuale e al Congresso;
  - h) la designazione di candidati a Giudice di Pace e Giudice di Pace supplente;
  - i) la designazione dei candidati ad Assessore giurato.

3. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dall'Ufficio presidenziale una volta all'anno, di norma entro il 31 ottobre, con avviso personale per scritto o in forma elettronica agli indirizzi noti, e con avviso sul sito della Sezione e sugli organi di stampa.

L'avviso deve essere spedito almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea generale e contenere l'ordine del giorno, nonché l'avvertenza che l'Assemblea potrà validamente deliberare indipendentemente dal numero di presenti (nuovo).

In occasione dell'Assemblea ordinaria i presenti vanno informati sulla situazione politica comunale e sull'attività svolta nei consessi politici.

4. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dall'Ufficio presidenziale oppure dalle Assemblee delle Sottosezioni o da 50 (cinquanta) aderenti alla Sezione e iscritti nel catalogo elettorale. In tal caso la richiesta scritta e motivata andrà indirizzata all'Ufficio presidenziale con l'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

L'Ufficio presidenziale dovrà organizzare la chiesta assemblea entro i due mesi seguenti la richiesta.

5. In casi di forza maggiore, possono essere indette Assemblee generali virtuali per via elettronica e senza luogo di riunione fisico. Per il disciplinamento di detta modalità possono essere applicate - per analogia - gli art. 701 d), e) e f) del Codice delle obbligazioni che entreranno in vigore il 1. gennaio 2023 ed eventuali altre prescrizioni emanate dalla Confederazione.
6. Un'assemblea, se regolarmente convocata, è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Le decisioni vengono prese, per alzata di mano, a semplice maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti è preponderante il voto del Presidente del giorno. Con la stessa maggioranza può essere richiesto uno scrutinio segreto o il voto per appello nominale.
7. L'Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno indicati nella convocazione. Per l'inserimento di ulteriori trattande all'ordine del giorno è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

**Art. 5 Il Comitato di sezionale**

1. Il Comitato è composto:
  - dai membri dell'Ufficio presidenziale sezionale;
  - da un rappresentante per ogni Sottosezione, designato autonomamente dalle rispettive Assemblee sottosezionali;
  - dai consiglieri comunali e dai primi subentranti in CC e in Municipio;
  - da un rappresentante di Generazioni Giovani
  - dai rappresentanti PPD in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato del Distretto;
  - al massimo da altri cinque membri nominati direttamente dall'Assemblea di Sezione;
2. Il Comitato è l'organo responsabile dell'azione politica della Sezione.

Sono di sua competenza, in particolare:

- a) l'elaborazione dell'indirizzo politico e l'organizzazione generale della Sezione;
- b) l'allestimento del programma partitico comunale e la verifica della sua esecuzione;
- c) l'organizzazione della campagna elettorale;
- e) la nomina del segretario della Sezione e del cassiere;
- f) la redazione dei preavvisi sui candidati al Municipio, al Consiglio comunale e su tutte le decisioni di spettanza assembleare;

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

- g) l'istituzione di eventuali commissioni interne e le relative nomine;
  - h) la nomina dei delegati sezionali nel Comitato cantonale, in ragione di un delegato ogni 150 schede del Partito nelle precedenti elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a 75;
  - i) l'approvazione dell'organizzazione delle Sottosezioni e del loro Statuto/regolamento.
3. Il Comitato, si riunisce almeno tre volte all'anno.
- Le convocazioni sono fatte dall'Ufficio presidenziale, di norma per e-mail.
- 1/3 dei suoi membri può chiedere la convocazione del Comitato con richiesta scritta e motivata all'Ufficio presidenziale.
4. Il Comitato può deliberare solo alla presenza di almeno la metà +1 dei suoi membri.
- Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è preponderante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del Vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti è preponderante il voto del Presidente del giorno.

**Art. 6 L'Ufficio presidenziale sezionale**

1. L'Ufficio presidenziale è formato da:
- il Presidente della Sezione;
  - il Vicepresidente, designato dall'ufficio presidenziale medesimo;
  - i Municipalisti e il Capogruppo in Consiglio comunale;
  - il Segretario e il cassiere;
  - eventuali altri membri designati per cooptazione dagli stessi membri dell'Ufficio presidenziale con un limite massimo di tre membri.
2. Le competenze dell'Ufficio presidenziale sono in particolare le seguenti:
- a. la cura dell'organizzazione della Sezione e la promozione e il coordinamento dell'attività del Partito;
  - b. l'esecuzione delle decisioni del Comitato e dell'Assemblea e il disbrigo degli affari correnti;
  - c. la rappresentanza della Sezione verso terzi e verso la stampa;
  - d. il mantenimento dei rapporti con gli organi superiori del Partito, con le Sottosezioni, con la compagine municipale, con il gruppo in Consiglio comunale e con i rappresentanti nei Consorzi e negli Enti;
  - e. la promozione delle interazioni con le altre Sezioni del Distretto di Bellinzona;

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

- f. l'esame preliminare delle questioni di spettanza del Comitato con la formulazione di preavvisi;
  - f. la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione del Comitato e dell'Assemblea.
3. l'Ufficio presidenziale si riunisce di norma ogni due mesi e, per il resto, si organizza in modo autonomo.
4. Ogni decisione dell'Ufficio presidenziale deve essere approvata a maggioranza dei presenti, da almeno tre membri. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente della Sezione o, in sua assenza, del vicepresidente.

**Art. 7 L'Assemblea delle Sottosezioni**

1. L'Assemblea delle Sottosezioni si compone degli aderenti al Partito e dai simpatizzanti residenti nel relativo singolo quartiere oppure in più quartieri in caso di fusioni di Sottosezioni.
2. Sono in particolare di competenza dell'Assemblea:
  - a. l'elezione del Presidente della Sottosezione e gli altri membri del Comitato di Sottosezione non già membri di diritto giusta l'art. 8 del presente Statuto o altra organizzazione (cfr. art. 8 cpv. 3 del presente Statuto);
  - b. la formulazione di proposte agli organi della Sezione per la designazione dei candidati della Sottosezione per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale;
  - c. la formulazione di proposte, con particolare attenzione ai problemi del quartiere o dei quartieri, da sottoporre agli organi della Sezione e alle Associazioni di quartiere previste dall'art. 78 del Regolamento comunale o alle Commissioni di quartiere in difetto delle prime (Art. 77 Regolamento comunale);
  - d. la convocazione dell'Assemblea della Sottosezione.
3. L'Assemblea della Sottosezione è convocata, almeno una volta all'anno, dal proprio Comitato (o da altra organizzazione che adempie le medesime funzioni).

**Art. 8 Il Comitato della Sottosezione**

1. Il Comitato della Sottosezione si compone del Presidente, del segretario, degli altri membri designati dall'Assemblea della Sottosezione, dal Municipale e dai Consiglieri comunali del quartiere o dei quartieri che compongono la Sottosezione.
2. Sono di competenza del Comitato della Sottosezione, in particolare:
  - a. la cura e la stimolazione dell'attività della Sezione nei quartieri;
  - b. la preparazione e la trasmissione all'Assemblea della Sottosezione di oggetti di competenza di quest'ultima;

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

- c. l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea sottosezionale;
  - d. la collaborazione con il Comitato sezionale;
  - e. la designazione di un proprio segretario;
  - f. l'organizzazione di manifestazioni locali.
3. Le Sottosezioni, con l'approvazione del Comitato della Sezione di Bellinzona, in luogo e vece del Comitato possono prevedere altre forme di dirigenza, composto da un minimo di tre persone, ad esempio costituendo un Gruppo operativo anche senza cariche all'interno predefinite.

**Art. 9 L'Ufficio di revisione**

1. L'Ufficio di revisione si compone di due membri, nominati dall'Assemblea.
2. Essa esamina una volta all'anno i conti della Sezione e allestisce un da sottoporre all'Assemblea.
3. I revisori non possono esser membri dell'Ufficio presidenziale, né avere rapporti di parentela o dipendenza economica con singoli membri dell'Ufficio presidenziale.

**Art. 10 Commissioni interne**

Il Comitato di Sezione, se del caso, organizza la propria attività in particolare attraverso l'istituzione di commissioni interne, in particolare le Commissioni Finanze, Comunicazione e Manifestazioni oppure altre Commissioni interne ratificate dal Comitato.

**Art. 11 Il Gruppo in Consiglio comunale**

1. Il Gruppo è formato da tutti i Consiglieri Comunali in carica eletti sulla lista PPD e Generazione Giovani.
2. Il Gruppo nomina al suo interno il Capogruppo e il suo Vice. e designa i candidati alle cariche all'interno del Consiglio comunale. Il Capogruppo dirige i lavori e convoca le riunioni. Alle riunioni, di regola, sono invitati a partecipare anche i Municipali, il Presidente e il Vicepresidente della Sezione, nonché altre persone che il Gruppo riterrà opportuno convocare.
3. Il Gruppo si riunisce per esaminare nel dettaglio gli atti sottoposti al Legislativo e quelli proposti dai propri membri, coordina i suoi interventi e le prese di posizione, informando i propri Municipali e l'Ufficio presidenziale.

**Art. 12 Finanziamento**

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

1. La Sezione assicura il finanziamento della propria attività tramite i contributi dei suoi rappresentanti nelle istituzioni, dei suoi aderenti e simpatizzanti, nonché tramite l'organizzazione di attività.
2. Chi ricopre, per elezione o su designazione della Sezione, cariche retribuite è tenuto al versamento di un contributo annuo personale alla Sezione, secondo le sue possibilità. Il contributo deve essere pari ad almeno il 10% della retribuzione netta ottenuta.

Accordi particolari, segnatamente per i Municipali (in considerazione del fatto che l'impegno e la mole di lavoro è di difficile conciliazione con un'attività professionale) vengono negoziati direttamente con l'Ufficio presidenziale.

Ciascun membro presenta il conteggio annuo delle proprie retribuzioni al responsabile delle finanze dell'Ufficio presidenziale.

3. L'attività delle Sottosezioni è finanziata attraverso le rispettive singole casse. L'Ufficio presidenziale è autorizzato a contribuire al finanziamento di attività organizzate dalle Sottosezioni che hanno un'incidenza politica per l'intera Sezione e nella misura in cui quest'ultime non siano grado di sostenersi autonomamente.

**Art. 13 Abbonamento al periodico "Popolo e Libertà"**

La Sezione sostiene il periodico di partito "Popolo e Libertà" e invita i suoi membri a sottoscriverne l'abbonamento.

**Art. 14 Periodo di elezione**

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, di norma entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

**Art. 15 Durata delle cariche**

La durata delle cariche in seno agli organi di Partito e agli organi politici del Comune di Bellinzona (Consiglio comunale e Municipio) è limitata, in linea di principio, a sedici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso dell'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione.

**Art. 16 Diritto di firma**

La Sezione è vincolata dalla firma collettiva a due fra il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente.

**Art. 17 Responsabilità**

1. Gli impegni della Sezione verso terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
2. È esclusa la responsabilità personale dei soci per i debiti della Sezione.

**Art. 18 Obblighi**

1. Gli aderenti alla Sezione con cariche elettive, di Partito o politiche, hanno l'obbligo di presenziare regolarmente alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all'attività degli stessi.
2. Essi sono altresì tenuti a rendere conto della loro attività all'organo competente per la loro designazione.
3. La violazione di tali obblighi senza plausibile giustificazione, è passibile di sanzioni.

**Art. 19 Sanzioni**

1. Gli aderenti alla Sezione che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi sezionali o che non rispettano i principi programmatici o che sono stati condannati con sentenza cresciuta in giudicato per un reato penale incompatibile con i valori del Partito possono essere sanzionati con:
  - a. l'ammonimento;
  - b. la sospensione dall'attività nella Sezione per una durata fino a 6 mesi;
  - c. la decadenza dalle cariche della Sezione;
  - d. l'espulsione dalla Sezione.

L'adesione, sul piano cantonale o federale, a un altro partito o movimento comporta l'esclusione dal Partito.
2. La sanzione viene decisa dall'Ufficio presidenziale.
3. Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale è data facoltà di ricorso all'Assemblea sezionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell'Assemblea sezionale è definitiva.

**Art. 20 Sospensione cautelare**

Gli aderenti alla Sezione contro i quali è promosso un procedimento penale, su decisione dell'Ufficio presidenziale possono essere sospesi cautelativamente ed esclusi dal voto e dalle

**Approvato da Comitato del 7 marzo, in attesa di approvazione assembleare**

cariche del Partito fino all'abbandono o alla sentenza di condanna. Se è pronunciata la condanna l'Ufficio presidenziale adotta le misure disciplinari necessarie.

#### **Art. 21 Diritto suppletorio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto cantonale del Partito Popolare Democratico e l'eventuale regolamento distrettuale, nonché le norme del Codice civile che disciplinano l'associazione (art. 60 e segg. CC).
2. Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al Presidente della Sezione un mese prima della data di un'Assemblea ordinaria o straordinaria. Affinché la modifica dello Statuto sia valida occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.

#### **Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione**

Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea del ..... 2022 ed entra immediatamente in vigore, abrogando quello del 21 novembre 2016.

Esso viene firmato in due esemplari che vengono consegnati l'uno al Presidente e l'altro al Segretario in carica, con l'obbligo di trasmetterlo ai rispettivi loro successori.

Lo Statuto va inoltre pubblicato sul sito della Sezione.

Presidente:

Segretario/a:

.....  
Sara Gianoni Pedroni

.....  
Claudia Cassina Rezzonico